

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo



DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico legale relativo al ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile di Palermo dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di dicembre, in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

•L'Avv. Mario Albergoni, cassazionista, nella qualità di socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale", con sede in Palermo nella Via Sammartino n. 55, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20.10.1962, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo, P. I.: 05390040821;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere al ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile di Palermo dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana.

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio in parola, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dell'Avvocato Mario Albergoni cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile dell'Area 1 all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto resistenza al ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Art. 2)) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 3.999,99 comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà

necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

-) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 9) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 10) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 11) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 12) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 13) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art. 14) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate

precedentemente.

- Art. 15) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 16) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 17) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 18) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 19) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.20) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Mario Albergoni



Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonino Cutrona", written over the printed name.



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

AREA 4 URBANISTICA

☎ 091/8711322


Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.
Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Ricorso promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. R.G. n° 19318/2017

Con la presente si trasmette, per le opportune valutazioni, il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. notificato, a sommo parere in forma assolutamente irrituale, presso la mia residenza in data 05/12/2017. Appare evidente da una sommaria lettura del ricorso in oggetto che la parte resistente sia il Comune di Misilmeri.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. – vedi sopra -

Misilmeri, li 07.12.2017

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per relazione ed esame n. cinque pratiche di condono edilizio. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 4
Arch. Giuseppe Lo Bocchiario
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede

Con riferimento alla nota della S.V. prot. n. 40621 del 06.12.2017 relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per costituirsi nel giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono brevissimi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. tre dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla costituzione in giudizio.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona**



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Area 4 Urbanistica

☎ 091/8711322

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.

Al Sindaco
SEDE

Oggetto: ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per relazione ed esame n. cinque pratiche di condono edilizio. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione
Riscontro a nota prot. n° 40657 del 07/12/2017

Visto:

- I fascicoli di repressione dell'abusivismo edilizio inerenti le opere abusive in oggetto n° 94, n° 282, n° 683;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1/A4 del 27/01/2017 con la quale è stato disposto il "Diniego delle istanze di sanatoria edilizia prot. n° 9985 del 30/06/87 (L. 47/85), prot. n° 881/95 del 01/03/95 (L. 724/94), prot. 36568 del 10/12/04 (L. 326/03), prot. n° 36562 del 10/12/04."

- le motivazioni che hanno portato al diniego delle istanze di condono suddette, contenute nella Determinazione n° 1/A4 del 27/01/2017, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- l'avvio di procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio comunicato con nota prot. n° 2931 del 30/01/2017 e regolarmente notificato in data 01/02/2017;

- il ricorso proposto dai signori Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana meglio sopra generalizzati concernente l'annullamento del provvedimento n° 1/A4 del 27/01/2017 con il quale sono state diniegate le concessioni edilizie in sanatoria relative alle istanze sopra richiamate;

- l'Ordinanza TAR Sicilia -- Palermo sez. II n° 00456/2017 con la quale è stato rigettato il ricorso motivando che "oltre ai profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione [...] il ricorso allo stato non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris";

- l'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana pubblicato il 07/07/2017 n° 00478/2017 Reg. prov. Cau. e n° 00429/2017 Reg. Ric. con la quale il CGA in

merito al ricorso proposto dai coniugi Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana per la riforma della Ordinanza TAR Sicilia – Palermo n° 456/2017 ha respinto l'appello con queste motivazioni:

“considerato che il provvedimento dell'Amministrazione appellante appare – ad un primo esame proprio della fase cautelare – adottato nel rispetto della normativa vigente;
Atteso che la domanda di sanatoria si riferisce ad opere diverse da quelle esistenti;
Ritenuto che il ricorso proposto difetta del presupposto del fumus boni iuris”

- l'Ingiunzione n° 6/2017 del 17/07/2017 di demolizione delle opere abusivamente realizzate individuate catastalmente al foglio 18 particelle 4451, 4452 e 4453;

- l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Palermo Sez. II n° 01354/2017 Reg. Prov. Cau. - n° 00613/2017 Reg. Ric. con la quale è stata respinta la domanda di sospensione, avanzata dalle ditte indirizzo, dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti (Ingiunzione di demolizione n° 6 del 17/07/2017);

- il "Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. contenente il Decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 21/12/2017 alle ore 11:00 presso il Tribunale di Palermo;

Per le stesse ragioni già espresse e motivate con nota prot. n° 9097 del 20/03/2017 a proposito del ricorso delle stesse ditte in argomento al TAR Sicilia e con nota prot. n° 17083 del 30/05/2017 a proposito del ricorso in appello al CGA promosso dalle stesse ditte, a parere di questo Ufficio, ad oggi rimane non superata la circostanza del pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dalle costruzioni abusive realizzate da Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, meglio sopra generalizzati, evidenziata nelle notizie di reato conservate agli atti già oggetto di appositi provvedimenti consequenziali.

Tutto ciò premesso, si comunica e si ribadisce che a parere di questo Ufficio sussistono valide e giustificate ragioni per resistere al giudizio instaurato.

Il Responsabile del procedimento
f.to Geom. Piero Sucato

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

7031

MONICO SERRA
Tel. 091 644077

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo - 90141 - Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 - Fax 091 619 74 52

Roma - 00193 - via Crescenzo, 25

Tel 06 9727 6328 / 31 - Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c.

I Signori **LEONE Giuseppe**, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e **BALAMONTE Sebastiana**, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273C - pec: pinellischifani@pec.pinellischifani.com - fax: 091 6197452) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, espongono quanto segue:

I ricorrenti sono proprietari di alcuni beni immobili nel Comune di Misilmeri per i quali, avendoli realizzati in epoche diverse in assenza dei dovuti permessi, hanno avanzato al Comune di Misilmeri istanze per ottenere il condono edilizio consentito dalle diverse normative succedutesi nel tempo.

Più precisamente, hanno proposto le istanze assunte a:


n. 9985 del 30/6/1987 (Legge 47/85);

n. 881 del 1/3/1995 (legge 724/94);

n. 36568 del 10/12/2004 (Legge 326/2003);

n. 36562 del 10/12/2004 (Legge 326/2003);

relative alle opere eseguite su aree iscritte al fg. 18, part.ile 4451, 4452 e 4453 di Misilmeri, oggi risultanti nella Via Crispino Vicari, incluse da tre lati dalla viabilità pubblica (Strada Provinciale n. 38, oggi denominata anche Via C. Vicari e strada Comunale di accesso ai ruderi del Castello Emiro di Misilmeri - cfr. all. 1 foto).



I relativi procedimenti, le cui istanze vennero corredate di quanto occorrente e richiesto dalle rispettive normative e dall'amministrazione, sono rimasti silenti per numerosi anni (anche per decenni per le istanze più risalenti) e ciò sino all'anno corrente in cui, a seguito dell'ennesimo sollecito personale presso gli Uffici, l'amministrazione ha inopinatamente reso avvio di procedimento per l'adozione di un provvedimento -- diviso in unico -- con il quale ha evidenziato come le istanze (4 -- nn. 9985; 881; 36568, 36562 -- sulle 5 presentate) risultassero improcedibili ostandovi il vincolo -- assoluto e non derogabile -- rappresentato dalla distanza da un vallone di scolo delle acque pubbliche meteoriche, assunta come inferiore al consentito.

A nulla sono valse le osservazioni documentate con le quali si evidenziava che le acque meteoriche di scolo sono state regolate ed irregimentate, addirittura intorno all'anno 1940, su due distinti percorsi in occasione della realizzazione della SP n. 38 da parte della Provincia di Palermo (che tagliava il vallone in più punti).

Il Dirigente dell'Ufficio, senza procedere ai necessari accertamenti tecnico-obiettivi (anche con mero accesso sui luoghi), e nonostante anche le evidenze fotografiche (cfr. all.ti 1 - 3) prodotte dai ricorrenti, ha proseguito senza indugi negando -- per le ragioni ridette -- il condono ed attivando la conseguente procedura sanzionatoria, atti per i quali è in corso contenzioso innanzi al T.A.R. della Sicilia.

In occasione delle difese in sede cautelare, l'Amministrazione ha poi posto in dubbio che uno degli immobili fosse stato pure oggetto di variazione di destinazione d'uso (da artigianale in residenziale) in difformità dalla relativa istanza di condono e che nel lontano 1997 fosse stata prodotta una

ricevuta di versamento postale (per pagamenti relativi a pratica non precisata e per un importo impossibile) adulterata.

A questo punto, i ricorrenti hanno commissionato al Geom. Giampiero Marchese una relazione tecnica ricognitiva e descrittiva delle istanze di condono e relativa documentazione, e di chiarimento dei (nuovi, ed ulteriori) rilievi avanzati dall'ufficio.

Con la relazione redatta in data 29/9/2017 (cfr. all. 4), il Tecnico ha chiarito che:

- a) anche per la denunciata variazione d'uso, mai contestata nel provvedimento ma evidenziata solo successivamente, è stata a suo tempo presentata apposita istanza di condono (una V[^] istanza, dunque, quella iscritta al n. 36565 del 10/12/2004 – Legge 326/2003 – mai citata negli atti comunali) (cfr. all. 4 pagg. 7 e 8);
- b) la pretesa ricevuta adulterata non solo non ha mai avuto ingresso in alcuna delle pratiche di condono, ma non vi poteva neppure essere astrattamente riferibile a cagione dell'importo ivi riportato, enormemente maggiore rispetto all'oblazione dovuta a quel tempo (cfr. all. 4 pagg. 7 e 8).

Orbene, l'Ufficio non se ne è curato minimamente ed ha addirittura emesso conseguenziale ordinanza di demolizione.

A prescindere dal contenzioso in corso avanti al G.A. in relazione alla legittimità dei provvedimenti sin qui resi dal Dirigente della struttura comunale, risulta evidente che ove la demolizione venisse eseguita verrebbe meno per i ricorrenti la possibilità di provare la condizione di fatto dei manufatti e, di conseguenza, il pregiudizio ingiusto che i ricorrenti medesimi subirebbero.

Verrebbe pure meno, e principalmente, la possibilità di riscontrare la correttezza e la coerenza delle istanze di condono con i manufatti medesimi, e dunque la prova che dovrebbe necessariamente supportare l'azione risarcitoria che i ricorrenti intendono promuovere nei confronti del Dirigente responsabile degli atti, che ha omesso i dovuti accertamenti sui fatti e sugli atti pur debitamente segnalati dai ricorrenti, ed eventualmente anche nei confronti di chiunque risultasse per legge responsabile della relativa nomina, e pertanto soggetto alle regole della culpa in eligendo.

*

Da quanto sopra rappresentato si evince che sono necessari ed urgenti accertamenti tecnico - descrittivi in ordine al contenuto delle cinque pratiche di condono (con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati) anche in relazione alla consistenza delle opere, allo stato dei luoghi ed alla corrispondenza tra le opere esistenti e quelle oggetto delle istanze di condono.

Così come risulta ancor preliminarmente necessario ed indifferibile, al fine di supportare la proponenda azione di risarcimento, l'accertamento sul reale stato di convogliamento delle acque meteoriche ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, dette acque confluiscano ancora attualmente nel vallone a poca distanza dai manufatti, con descrizione dello stato dei luoghi e delle opere pubbliche adiacenti agli immobili dei ricorrenti.

Ciò stante, è del tutto evidente che i ricorrenti non possono procrastinare tali accertamenti, essendo concreto il rischio che, nelle more, intervenga la acquisizione (ex lege, per il mero decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza) e la conseguente demolizione, che costituiscono

l'effetto legale obbligato del provvedimento di demolizione, col completo stravolgimento dello stato dei luoghi.

Tale circostanza, infatti, precluderebbe per sempre la tutela del diritto alla richiesta di risarcimento così come infra individuata.

Tutto ciò premesso, chiede che

Voglia il Presidente del Tribunale

disporre, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., la nomina di tecnico il quale rediga relazione e: 1) esamini e descriva le cinque pratiche di condono presentate – già descritte nella relazione tecnica del Geom. Giampiero Marchese – con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati, e ne verifichi la corrispondenza allo stato delle opere e dei luoghi; 2) accerti il reale stato di convogliamento delle acque meteoriche segnalato dai ricorrenti ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, ancora attualmente dette acque confluiscano nel vallone a poca distanza dai manufatti.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al C.U. nella misura di un mezzo, pari a € 259,00.

Si allegano documenti come da separato indice.

Palermo, 22/11/2017

Avv. Nunzio Pinelli

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Nunzio Pinelli, ai sensi dell'art. 16bis, co. 9bis, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/12, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014,

attesta

che gli atti che precedono sono copia dei corrispondenti:


- ricorso per ATP del 22/11/2017 dei Sigg.ri LEONE Giuseppe, BAIAMONTE Sebastiana, il quale consta di n. 5 pagine;

- Decreto di fissazione udienza n. cron. 572/2017 del 24/11/2017, il quale consta di n. 1 pagina;

entrambi estratti dal fascicolo informatizzato relativo al procedimento civile n. R.G. 19318/2017 – Tribunale di Civile di Palermo.

Palermo, 1 Dicembre 2017

Avv. Nunzio Pinelli



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 572/2017 del 24/11/2017
RG n. 19318/2017

R.G.19318 / 2017

TRIBUNALE DI PALERMO

Il Presidente

letto il ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data
22/11/2017 da GIUSEPPE LEONE ;
visto l'art. 694 c.p.c. ;

destina

per la comparizione delle parti dinanzi a sé (piano 2/A, stanza 12),
l'udienza del 21.12.2017 ore 11,00

onera

la parte ricorrente della notificazione del ricorso e del presente
decreto alle altre parti entro il 10.12.2017

Palermo 24/11/2017

Il Presidente
Francesco Caccamo

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Palermo, 11 dicembre 2017

Avv. Mario Albergoni
 Avv. Antonio Sangiorgi
 Avv. Bernarda Bondi
 Avv. Marco Monastero
 Avv. Caterina Orlando
 Avv. Francesco Ponte
 Avv. Giuliana Sangiorgi

Spett.Le
 Comune di Misilmeri
 Piazza Municipio
 Area I
 Affari Generali ed Istituzionali
 90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per l'assistenza e il patrocinio avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso per consulenza tecnica preventiva proposto dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte.

In seguito ai colloqui intercorsi, Vi propongo il preventivo di questo studio legale relativo all'assistenza e al patrocinio avanti il Tribunale di Palermo relativa al ricorso per consulenza tecnica preventiva, notificato dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte.

Detto preventivo è formulato secondo i parametri minimi esposti nella tabella allegata al D.M. 55/2014.

Scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00)

Fase di studio	€ 1.316,90
Fase introduttiva	€ 900,90
Fase istruttoria	€ 2.025,40
Totale	€ 4.243,20

Maggiorazione per assistenza
 contro più soggetti, ai

sensi dell'art. 4 comma 2 20% € 848,64

Totale € 5.091,84

Rimborso spese gen. 10% € 509,18


Totale € 5.601,02 oltre iva e cpa

Tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione e considerato anche che Vi assisto già avanti al Tar nel procedimento incoato dai medesimi soggetti, ritengo di poter decurtare la maggiorazione suddetta del 20% e l'addebito delle spese generali del 10% e, pertanto, di limitare il corrispettivo alla somma di € 4.243,20 oltre iva e cpa, così come sopra imputata alle tre diverse voci.

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni



Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bonchi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana Sangiorgi



Palermo, 12 dicembre 2017

Spett. Le
Comune di Misilmeri
Piazza Municipio
Area 1
Affari Generali ed Istituzionali
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per l'assistenza e il patrocinio avanti il TAR di Palermo relativo al ricorso per consulenza tecnica preventiva proposto dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte.

In seguito ai colloqui intercorsi e al fine di venire incontro alle esigenze di bilancio di Codesta Amministrazione, si provvede a riformulare il preventivo dell'11 dicembre u.s. come segue

Scaglione di riferimento (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00)	
Fase di studio	€ 1.316,90
Fase introduttiva	€ 900,90
Fase istruttoria	€ 934,78
Totale	€ 3.152,58 oltre iva e cpa

Si conferma la non applicazione della maggiorazione del 20% per assistenza contro più soggetti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e del rimborso spese generali del 10%

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni